

## **Disposizione tecnica di funzionamento n. 7 rev. 02 PCE**

(ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento della piattaforma dei conti energia a termine)

<b>Titolo</b>	<b>Criteria di definizione del CCT stimato</b>
Riferimenti normativi	Articolo 58, comma 58.2 ed Articolo 60, comma 60.1 del Regolamento.

Positivamente verificata dal Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità di Regolazione per  
Energia Reti e Ambiente

Aggiornata al XXX

## 1. Premessa

L'Articolo 36, comma 36.1, lettere b) e c) e l'Articolo 39, comma 39.1, lettere b) e c) del Regolamento prevedono che ai fini del controllo di congruità la richiesta di registrazione, ovvero la conferma di registrazione, di una vendita riferita ad un conto energia in immissione e la richiesta di registrazione, ovvero la conferma di registrazione, di una transazione che incrementi in valore assoluto la posizione netta in vendita o in acquisto del conto energia in stoccaggio siano valorizzate al CCT stimato maggiorato dell'IVA.

L'Articolo 45, comma 45.3 del Regolamento prevede che ai fini del controllo di congruità le richieste di registrazione di offerte CET in acquisto, qualora si riferiscano a portafogli zionali in immissione sottesi ad un conto energia in prelievo per il solo margine a scendere, siano valorizzate al CCT stimato maggiorato dell'IVA.

L'Articolo 58, comma 58.2 del Regolamento prevede che i criteri di definizione, le modalità e le tempistiche di aggiornamento del CCT stimato è definito dal GME nelle DTF.

L'Articolo 59, comma 59.1 del Regolamento prevede che ai fini del calcolo del saldo economico dei conti energia a termine a) le richieste di registrazione di transazioni in vendita riferite a conti energia in immissione non ancora confermate, ma già verificate congrue, b) le richieste di registrazione di transazioni che incrementino in valore assoluto la posizione netta in vendita o in acquisto sui conti energia di stoccaggio non ancora confermate, ma già verificate congrue, c) le posizioni nette in vendita registrate sui conti energia in immissione per i giorni per i quali non si è ancora svolto MGP, d) le posizioni nette in vendita ovvero in acquisto registrate sui conti energia di stoccaggio per i giorni per i quali non si è ancora svolto MGP ed e) le offerte CET di prelievo riferite a portafogli zionali in immissione sottesi ad un conto energia in prelievo per il solo margine a scendere, siano valorizzate al CCT stimato maggiorato dell'IVA.

L'Articolo 60, comma 60.1 del Regolamento prevede che il GME calcola, per ciascun operatore, la capienza della garanzia finanziaria di ciascun periodo di *settlement* come somma algebrica tra il saldo economico dei conti energia calcolato ai sensi dell'Articolo 59 e l'importo della fideiussione, ovvero del deposito ridotto del margine di mantenimento il cui valore è definito nelle DTF.

## 2. Definizione del CCT stimato

Il valore del CCT stimato utilizzato ai fini dei controlli di congruità, della determinazione del saldo economico dei conti energia a termine e, quindi, della determinazione della capienza della garanzia finanziaria è fissato in misura uguale per tutti gli operatori e per tutti i periodi rilevanti.

Esso è calcolato considerando una stima del CCT, determinata secondo un modello quantitativo interno basato sull'analisi di dati storici, e verificando la coerenza rispetto allo scenario recente rappresentato dal massimo CCT monetario realizzatosi nell'ultimo mese *rolling*. La formula per il calcolo del CCT stimato è la seguente:

$$CCT\ stimato_{g,h} = (CCT\ proxy_{g,h} \times \alpha) + [\max(CCT_{m,h}) \times (1 - \alpha)]$$

dove

$CCT\ stimato_{g,h}$  = CCT stimato relativo al giorno g e l'intervallo di tempo h per cui si effettua la registrazione;

$CCT\ proxy_{g,h}$  = approssimazione del CCT modellizzato, relativo al giorno g e all'intervallo di tempo h per cui si effettua la registrazione;

$\max(CCT_{m,h})$  = massimo CCT monetario realizzatosi nell'ultimo mese m *rolling* per l'intervallo di tempo h di riferimento;

$\alpha$  = fattore di ponderazione, pari a 0,85;

g = g-esimo giorno di cui si effettua la registrazione;

h = intervallo di tempo - indicato nella DTF n. 13 PCE - per cui si effettua la registrazione.

## 3. Aggiornamenti del CCT stimato

Il valore del CCT stimato del giorno di flusso g viene calcolato con cadenza giornaliera a partire dall'inizio dell'arco temporale di registrazione (g-60).

Verrà, quindi, reso noto agli operatori con cadenza giornaliera anticipata rispetto al giorno di applicazione nel calcolo dell'esposizione come indicato alla DTF 4 PCE, mediante pubblicazione sulla piattaforma del dato risultante dall'equazione di cui al precedente Paragrafo 2.

**4. CCT stimato per offerte CET di prelievo riferiti a portafogli zionali in immissione sottesi ad un conto energia in prelievo per il solo margine a scendere**

Nel caso in cui si verificano condizioni di necessità, in deroga a quanto previsto al precedente paragrafo 2, il GME può prevedere un valore del CCT stimato diverso per i controlli di congruità delle richieste di registrazione delle offerte CET di prelievo riferite a portafogli zionali in immissione sottesi ad un conto energia in prelievo per il solo margine a scendere.